

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Friuli Venezia Giulia - Trieste - Sezione I, 30 marzo 2013, n. 209.

È legittima un'eventuale incongruenza fra la data della sottoscrizione e la data dell'autentica apposte sulla dichiarazione di accettazione della candidatura, in quanto il valore dell'autentica è dato dalla certificazione della verità e autenticità della firma apposta in presenza del pubblico ufficiale nella data indicata nell'autentica medesima, mentre la data dell'apposizione della firma risulta irrilevante.

Omissis.

Va innanzi tutto rilevato come nella dichiarazione di autenticazione della firma dei candidati, espressa ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del d.P.R. 445 del 2000, il valore è dato dalla certificazione della verità e autenticità della firma apposta in presenza del pubblico ufficiale nella data indicata nell'autentica medesima, laddove non viene invece affatto certificata l'esattezza della data posta accanto alla firma, che pertanto risulta irrilevante.

Inoltre, la dichiarazione di autenticazione del pubblico ufficiale fa fede fino a querela di falso, così come risultano fidejacenti le due dichiarazioni depositate in atti rese dal medesimo pubblico ufficiale ex art. 47 del d.P.R. 445 del 2000, le quali confermano in toto quanto indicato nelle autenticazioni.

Infine, le due discrasie (spiegabili con un errore nel primo caso e un banale caso di scrittura non agevolmente interpretabile nell'altro) non rientrano tra gli elementi sindacabili dalla Sottocommissione elettorale circondariale, elencati in via tassativa dall'art. 30 del d.P.R. 570 del 1960. Invero, la stessa relazione dell'amministrazione in atti (al secondo alinea delle controdeduzioni virgolettate) fa riferimento alla "incompletezza" delle dichiarazioni, laddove nel caso non d'incompletezza si è trattato, ma di una presunta incongruenza, derivante dalla comparazione tra due date, peraltro non comparabili tra di loro in quanto - come visto - dotate di una valenza giuridica affatto diversa, perché solo quella apposta nell'autentica fa fede fino a querela di falso, nel caso non proposta.

Omissis.